



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF104
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	SEMPLIFICATI - PASSAGGIO DALLA "CASSA" ALLA COMPETENZA
RIFERIMENTI	CM 11/2017 - ART. 66 TUIR; ART. 18 DPR 600/73 – RF 075/2017 E 321/2016
CIRCOLARE DEL	08/06/2018 (2° parte)

Sintesi: nella determinazione del reddito imponibile 2017 per i contribuenti semplificati (compilazione del quadro RG del Modello Redditi 2018):

- si dovranno **escludere** i componenti positivi/negativi per i quali non si è verificato il relativo **momento impositivo**
- individuato nell'**incasso/pagamento** o nella **registrazione della fattura**
- rinviando la tassazione al 2018.

Dopo aver analizzato nella precedente informativa la gestione delle operazioni:

- ⇒ nel passaggio dalla **competenza** alla **cassa** relativamente ai periodi d'imposta **2016 – 2017**
- ⇒ si analizza ora il caso del passaggio dall'applicazione del principio di **cassa** (semplificato) all'applicazione del principio di competenza (ordinario) nei periodi d'imposta **2017 – 2018**.

Si tratta dei contribuenti **semplificati nel 2017** che, dopo aver sperimentato il "nuovo" regime di cassa ibrido:

- decidono di far ritorno al "vecchio" regime di competenza esercitando l'**opzione** (quadro VO del mod. Iva 2019) per il **regime ordinario** (con durata minima 3 periodi)
- o sono **obbligati** al passaggio al regime ordinario per il **superamento dei limiti previsti** per la permanenza nel regime semplificato.

In tale eventualità:

- nella determinazione del reddito dei semplificati 2017 (quadro **RG del Mod. Redditi 2018**)
- va posta particolare attenzione alla gestione delle operazioni da un punto vista reddituale
 - ⇒ considerando il **mutamento di regime contabile**, con il passaggio dall'applicazione:
 - ✓ **dal regime di cassa (ibrido)**
 - ✓ **al regime di competenza**

limitatamente ai componenti cui non si applica la competenza nel regime di cassa ibrido.

Anche in questo caso:

- ⇒ la norma di riferimento rimane **l'art. 1, c. 19, L. 205/2017** (Legge di bilancio 2018)

I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi

- ⇒ come chiarita dalla CM 11/2018, che interpreta la citata disposizione come **una sorta di "ultrattività"** delle norme applicabili al **periodo d'imposta "di provenienza"**.

Ai fini dell'analisi, che evidenzia gli effetti di tale passaggio nel Mod. Redditi 2018, sarà necessario verificare:

- 1) se nel **regime di provenienza** si sia verificato il **momento impositivo** (regime di cassa ibrido)
- 2) ai fini di stabilire la tassazione o meno nel periodo d'imposta 2017
- 3) o rinviare la tassazione al **regime di destinazione** (ordinario – competenza)


PASSAGGIO DA CASSA A COMPETENZA (2017 – 2018)

Nel caso di passaggio

- da un periodo in cui si applica il principio di cassa “ibrido”
- ad un periodo soggetto al **regime di competenza**

i **componenti positivi e negativi** di reddito che:

- ⇒ hanno già concorso alla formazione del reddito nel 2017 in quanto si è verificato in tale periodo il momento impositivo (incasso/pagamento/registrazione fattura): non assumeranno rilevanza nella determinazione del reddito 2018 (anche se si verifica, in tale periodo, il principio di competenza)
- ⇒ non hanno ancora concorso alla formazione del reddito nel 2017 (non incassati/pagati/fattura non registrate): **rilevano nel 2018** solo se in tale periodo d'imposta:
 - si verifica il momento impositivo individuato in base al **principio di competenza**
 - **se, al contrario, la competenza si è già verificata nel 2017**: la tassazione nel 2018 interviene solo se in tale periodo d'imposta si verificano i presupposti impositivi in base al **regime di provenienza (cassa)** – ultrattività del principio di provenienza.



RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

CASI PRATICI

CESSIONI DI BENI

Esempio1

REGISTRI INCASSI/PAGAMENTI: CONSEGNA 2017 E INCASSO CORRISPETTIVO 2017

Il sig. Rossi, commerciante, semplificato nel 2017 (passaggio ad ordinario nel 2018), che ha adottato il metodo contabile dei registri IVA + registri incassi/pagamenti ha pattuito delle cessioni di beni nel 2017:

- con **consegna dei beni nel 2017**
- e **incasso del corrispettivo nel 2017**.

L'operazione:

- ha rilevato nel 2017, con apposita indicazione nel quadro RG del Mod Redditi 2018
- non avrà alcun rilievo nel 2018

Esempio2	<p><u>REGISTRI INCASSI/PAGAMENTI: CONSEGNA 2017 E INCASSO CORRISPETTIVO 2018</u></p> <p>In riferimento all'esempio 1, ipotizziamo che l'incasso del corrispettivo avvenga nel 2018.</p> <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha rilevato nel 2017 (nel registro degli incassi del 2017 non risulta l'incasso) - rileva nel 2018: visto che il principio di competenza si è già verificato nel 2017, scatta la utrattività: l'operazione è tassata nel 2018 in quanto incassata nel 2018.
Esempio3	<p><u>REGISTRI INCASSI/PAGAMENTI: CONSEGNA 2017 E INCASSO CORRISPETTIVO 2018 E 2019</u></p> <p>In riferimento all'esempio2, si ponga ora che l'incasso del corrispettivo avvenga in parte nel 2018 e in parte nel 2019.</p> <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha rilevato nel 2017 - rileverà in parte nel 2018, per effetto dell'acconto incassato - rileverà in parte nel 2019 (per effetto del saldo incassato). <p>come risulterà dal registro degli incassi dei rispettivi periodi.</p>
Esempio4	<p><u>REGISTRI IVA INTEGRATI: CONSEGNA 2017 E INCASSO CORRISPETTIVO 2018, FATTURA REGISTRATA 2017</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, semplificato nel 2017 (passaggio ad ordinario nel 2018), che ha adottato il metodo contabile dei registri IVA integrati ha pattuito delle cessioni nel 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - con consegna dei beni nel 2017 - e incasso del corrispettivo nel 2018. <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha rilevato nel 2017 (andrà inclusa tra i mancati incassi) - rileverà nel 2018 (andrà indicato l'incasso e la fattura cui si riferisce).
Esempio5	<p><u>OPZIONE PER LA REGISTRAZIONE: CONSEGNA 2017 E INCASSO CORRISPETTIVO 2017 E FATTURA REGISTRA NEL 2017</u></p> <p>Il solito sig. Rossi abbia ora esercitato l'opzione per il metodo registrato=incassato/pagato. Ha pattuito delle cessioni di beni nel 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - con consegna dei beni nel 2017 - e incasso del corrispettivo nel 2017 - con fattura registrata nel 2017. <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha rilevato interamente nel 2017 - per effetto dell'annotazione della fattura nei registri IVA:
Esempio6	<p><u>OPZIONE: CONSEGNA 2017 E INCASSO CORRISPETTIVO 2017 E FATTURA REGISTRA NEL 2018</u></p> <p>In riferimento all'esempio 5, s'ipotizzi che la fattura venga registrata nel 2018</p> <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha rilevato nel 2017, indipendentemente dall'incasso del corrispettivo. - rileva nel 2018 per effetto dell'annotazione della fattura nei registri IVA:

ACQUISTI DI BENI

Esempio7	<p><u>REGISTRI IVA INTEGRATI: CONSEGNA 2017 E PAGAMENTO 2017 E FATTURA REGISTRA NEL 2017</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, semplificato 2017 (passaggio ad ordinario nel 2018), ha adottato il metodo contabile registri IVA integrati e ha effettuato un acquisto di beni nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con consegna dei beni nel 2017
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - e pagamento nel 2017 - con fattura registrata nel 2017 <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha rilevato interamente nel 2017 - per effetto del pagamento.
Esempio8	<p><u>REGISTRI IVA INTEGRATI: CONSEGNA 2017 E PAGAMENTO 2018 E FATTURA REGISTRA NEL 2017</u></p> <p>In riferimento all'esempio 7, si ipotizzi che il pagamento avvenga nel 2018.</p> <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non rileva nel 2017 (va inclusa nei registri IVA tra i mancati pagamenti) - rileva nel 2018
Esempio9	<p><u>REGISTRI IVA INTEGRATI: CONSEGNA 2017 E PAGAMENTO 2017 E FATTURA REGISTRA NEL 2018</u></p> <p>In riferimento all'esempio 7, si ipotizzi che la fattura venga registrata nel 2018 e il pagamento avvenga nel 2017.</p> <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rileva nel 2017. Praticamente, non essendo registrata la fattura, nei registri IVA sarà necessario annotare al 31/12: <ul style="list-style-type: none"> ❖ il costo non pagato (registrando una normale fattura da ricevere secondo il principio della cassa e non della competenza) - non rileverà nel 2018; nei registri IVA 2017 <ul style="list-style-type: none"> ❖ nel momento in cui viene registrata la relativa fattura (2018) andranno indicati gli estremi della stessa.
Esempio10	<p><u>OPZIONE: CONSEGNA E PAGAMENTO 2017 E FATTURA REGISTRA NEL 2017</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, semplificato 2017 (passaggio ad ordinario nel 2018), ha adottato il metodo contabile registrato=incassato/pagato, ha effettuato acquisto di beni nel 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - con consegna dei beni nel 2017 - e pagamento nel 2017 - con fattura registrata nel 2017 <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha rilevato interamente nel 2017 - per effetto della registrazione della fattura
Esempio11	<p><u>OPZIONE: CONSEGNA E PAGAMENTO 2017 E FATTURA REGISTRA NEL 2018</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, semplificato 2017 (passaggio ad ordinario nel 2018), ha adottato il metodo contabile registrato=incassato/pagato, ha effettuato acquisto di beni nel 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - con consegna dei beni nel 2017 - e pagamento nel 2017 - con fattura registrata nel 2018 <p>L'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non rileva nel 2017 - rileva nel 2018, al momento di registrazione della fattura.
Esempio12	<p><u>OPZIONE: CONSEGNA E PAGAMENTO 2018 E FATTURA REGISTRA NEL 2017</u></p> <p>In riferimento all'esempio 11, ipotizziamo che il pagamento avvenga nel 2018 e la fattura sia stata registrata nel 2017.</p> <p>L'operazione rileva nel 2017 a prescindere dalle movimentazioni finanziarie.</p>

ACCONTI

Per gli acconti si applicano i medesimi concetti analizzati per il passaggio dalla competenza alla cassa, che pare utile riproporre.


CM 11/2018: nel caso in cui siano stati corrisposti acconti – **fiscalmente irrilevanti nel regime di provenienza** - è da ritenere che gli stessi concorrano a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di **imputazione temporale previsti dal regime di provenienza**.

In linea generale, in riferimento al **passaggio cassa/competenza 2017/2018**:

- ⇒ gli **acconti incassati/pagati nel 2017 sono rilevanti nel 2017** (incasso/pagamento)
- ⇒ il **saldo corrisposto nel successivo periodo d'imposta assumerà rilievo al momento al momento dell'incasso/pagamento (imputazione temporale prevista dal principio di cassa)**

Rappresenta una eccezione il caso dei semplificati che hanno esercitato l'opzione per **registrato=incassato/pagato**, per i quali, a prescindere dalle movimentazioni finanziarie:

- se la fattura è stata registrata nel 2017, l'operazione ha rilevato interamente nel 2017
- se la fattura viene registrata nel 2018, l'operazione rileva per intero nel 2018.



Per l'analisi pratica della fattispecie è necessario distinguere tra:

- i semplificati che hanno esercitato l'opzione per **registrato=incassato/pagato**
- i semplificati che hanno adottato gli altri metodi contabili.

SEMPLIFICATI CON OPZIONE PER REGISTRATO=INCASSATO/PAGATO

Esempio13

VENDITA BENI 2017: ACCONTO 2017, SALDO 2018 E REGISTRAZIONE FATTURA 2017

Il sig. Rossi, commerciante, semplificato nel 2017 passato all'ordinario nel 2018, ha esercitato l'opzione per **registrato=incassato/pagato**. Ha effettuato:

- **cessioni di beni nel 2017**
- **con consegna dei beni nel 2017**
- **ricevendo acconti per metà dell'importo nel 2017**
- **l'altra metà viene riscossa nel 2018**
- **la fattura è registrata nel 2017.**

In tale caso l'operazione:

- ha concorso interamente alla determinazione del reddito 2017 (in base al criterio della registrazione della fattura), a prescindere dalle movimentazioni finanziarie
- **non avrà alcun rilievo nel 2018**, al momento dell'incasso del saldo.

Esempio14	<p><u>ACQUISTO BENI 2017: ACCONTO 2017, SALDO 2018 E REGISTRAZIONE FATTURA 2018</u></p> <p>Ipotizziamo ora che il contribuente semplificato che ha esercitato l'opzione per registrato=incassato/pagato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha acquisto beni nel 2017 - con consegna beni nel 2017 - ha versato acconti nel 2017 per metà dell'importo dovuto - ha ricevuto e registrato la fattura nel 2018 <p>In tale caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli acconti non rilevano nel periodo d'imposta 2017 (rileva la registrazione della fattura) ▪ l'intera operazione rileverà nel 2018; il momento impositivo, infatti, si verifica infatti al momento della registrazione della fattura visto che il principio di competenza si è manifestato nel 2017 (consegna dei beni).
-----------	---

Esempio15	<p><u>ACQUISTO BENI 2017: ACCONTO 2018, SALDO 2018 E REGISTRAZIONE FATTURA 2018</u></p> <p>In riferimento all'esempio 14, ipotizziamo che sia il saldo che gli acconti siano corrisposti nel 2018 e la registrazione della fattura sia avvenuta il 30.04.2018, fermo restando la consegna dei beni nel 2017.</p> <p>In tale caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'operazione non avrà alcun impatto nel periodo d'imposta 2017 ▪ l'intera operazione rileverà nel 2018; anche in questo caso il momento impositivo, infatti, si verifica infatti al momento della registrazione della fattura visto che il principio di competenza si è manifestato nel 2017 (consegna dei beni).
-----------	--

Nel caso di adozione degli altri metodi contabili:

- registri IVA acquisti + registri incassi/pagamenti
- registri IVA integrati
 - ⇒ gli **acconti percepiti/pagati** nel 2017 rilevano nel 2017 (momento impositivo incasso/pagamento)
 - ⇒ il **saldo corrisposto/percepito a partire dal 2018** rileverà nel periodo in cui viene incassato/pagato.

Esempio16	<p><u>VENDITA BENI 2017: ACCONTO 2017, SALDO 2018</u></p> <p>Il sig. Rossi, commerciante, semplificato nel 2017 passato all'ordinario nel 2018, ha utilizzato il metodo contabile dei registri IVA integrati.</p> <p>Ha effettuato cessioni di beni nel 2017 ricevendo acconti per metà dell'importo. L'altra metà viene riscossa nel 2018. La fattura è registrata nel 2017.</p> <p>In tale caso l'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha concorso alla determinazione del reddito 2017 limitatamente agli acconti percepiti (la parte restante andrà indicata nei mancati incassi/pagamenti con gli estremi della fattura cui di riferisce) - rileverà nel 2018 limitatamente al saldo.
-----------	--

Esempio17	<p><u>VENDITA BENI 2017: ACCONTO 2018, SALDO 2018, REGISTRAZIONE FATTURA 2017</u></p> <p>In riferimento all'esempio 16, ipotizziamo che il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbia effettuato cessioni di beni nel 2017 - ricevendo il pagamento in due tranches nel 2018: acconti per metà dell'importo e l'altra metà sempre nel 2018. Fattura registrata nel 2017
-----------	--

In tale caso l'operazione:

- non rileva nella determinazione del reddito 2017 (andrà inclusa integralmente tra i mancati incassi/pagamenti)
- rileverà interamente nel 2018

VENDITA BENI 2017: ACCONTO 2017, SALDO 2018, REGISTRAZIONE FATTURA 2018

In riferimento all'esempio 16, ipotizziamo che il contribuente:

- abbia effettuato **cessioni di beni nel 2017**
- ricevendo il pagamento in due tranches: una parte nel 2017 e una parte nel 2018.
- fattura registrata nel 2018

In tale caso l'operazione:

- rileva nel 2017 limitatamente agli acconti corrisposti. Praticamente, non essendo registrata la fattura, nei registri IVA sarà necessario annotare al 31/12:
 - ❖ il **costo non pagato** (registrando una normale **fattura da ricevere** secondo il principio della cassa e non della competenza)
- rileverà nel 2018 limitatamente alla parte pagata; nei registri IVA 2017
 - ❖ nel momento in cui viene **registrata** la relativa fattura (2018)
 - ❖ andranno indicati gli estremi della stessa "accanto" al pagamento dell'acconto.

Esempio18

IL MOMENTO IMPOSITIVO PER I SEMPLIFICATI

Pare utile evidenziare l'individuazione del **momento impositivo nel regime di provenienza** che, come noto, è un regime di cassa "ibrido".

APPLICAZIONE PRINCIPIO DI CASSA	
RICAVI PERCEPITI	SPESE SOSTENUTE
<ul style="list-style-type: none"> - ricavi/altri proventi percepiti (art. 85 TUIR) - utili da partecipazione, dividendi ed interessi (art. 89 TUIR) 	<p>Spese diverse da quelle per le quali l'articolo 66 del TUIR – come si dirà più ampiamente successivamente - richiama l'ordinaria disciplina prevista dal Tuir.</p> <p>A titolo esemplificativo (CM 11/2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita ✓ spese per l'acquisto di beni impiegati nel processo produttivo ✓ spese per l'acquisto di beni incorporati nei servizi ✓ spese per: utenze; materiali di consumo; spese condominiali; imposte comunali deducibili; assicurazioni e interessi passivi.
RICAVI ART. 85 TUIR	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; ✓ i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; ✓ i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; ✓ i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; ✓ i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; ✓ le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; ✓ i contributi in denaro (o valore normale di quelli in natura) spettanti in base a contratto; ✓ i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

I CASI DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL TUIR

Nella CM 11/2017 è stato chiarito che:

- ➔ in presenza di rinvio operato dall'art. 66 Tuir a specifici altri articoli del Tuir
- ➔ si applicano i **relativi regimi di imputazione temporale** (quelli cioè delle contabilità ordinarie)

Di seguito il dettaglio dei compensi negativi/positivi in questione e quali regole trovano applicazione.



Nota: per componenti cui si applica il principio di competenza non si porrà il problema di applicare le "disposizioni antiabuso" viste in precedenza nella fuoriuscita dal regime di cassa ibrido.

COMPONENTI POSITIVI			
FATTISPECIE	Tuir	CRITERIO	REGOLE
Autoconsumo/ assegnazione dei beni ai soci/destinazione a finalità estranee	57	COMPETENZA	Valore normale (dei beni strumentali o dei beni merce) concorre al reddito nel periodo in cui è avvenuto il prelievo (cioè l'assegnazione/estromissione)
Immobile patrimonio	90, c.1	COMPETENZA	Criteri forfettari
Plusvalenze e sopravvenienze attive	86 e 88	COMPETENZA	Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa
Redditi determinati forfetariamente per le attività di allevamento di animali	56, c.5	COMPETENZA	il criterio di competenza è applicabile anche alla determinazione forfettaria del reddito delle altre attività agricole, prevista dall'articolo 56-bis del TUIR, trattandosi di fattispecie sostanzialmente analoghe
Regimi di determinazione della base imponibile che prevedono la forfettizzazione del reddito mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività	-	CASSA	È da ritenere che i ricavi sui quali applicare il coefficiente di redditività si considerano "conseguiti" in osservanza del criterio di cassa

COMPONENTI NEGATIVI			
FATTISPECIE	Tuir	CRITERIO	REGOLE
Minusvalenze e sopravvenienze passive	101	COMPETENZA	In ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa
Quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, immateriali e canoni di leasing	artt. 64, c. 2, 102 e 103	COMPETENZA	anche il maxi-canone di <i>leasing</i> deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento.
Spese di manutenzione ordinaria	102, c.7	CASSA	Deduzione dal reddito di esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione effettuate su beni propri, per le quali non si sia provveduto all'immobilizzazione, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili , e di dedurre l'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Le quote delle spese di manutenzione e riparazione, eccedenti il 5%, sostenute fino al 2016, continuano ad essere dedotte per quinti anche in costanza del regime di cassa.

Perdite di beni strumentali e perdite su crediti	101. c5	COMPETENZA	Anche nel caso di esercizio dell'opzione registrazione=incasso/pagamento
Prestazioni di lavoro	95	COMPETENZA	<p>Sono deducibili per competenza anche le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le trasferte dei dipendenti (nei limiti giornalieri di €. 180,76, €. 258,23 all'estero - per rimborsi chilometrici (a dipendenti e/o amministratori) per l'utilizzo dell'auto privata in trasferta - per le mense aziendali e/o l'alloggio destinato a dipendenti in trasferta (cd. "foresteria"). <p>Per le trasferte dei soci delle Snc/Sas si ritiene trovi applicazione l'abbattimento al 75% del costo (ex art. 109 c. 5 Tuir) limitatamente alle spese di vitto e alloggio (CM 6/2009)</p> <p>Gli eventuali compensi agli amministratori rimangono deducibili per cassa.</p>
Accantonamenti di quiescenza e previdenza	105	COMPETENZA	-
Oneri di utilità sociale	100		
Oneri fiscali e contributivi	99, c. 1 e 2	CASSA	
Spese relative a più esercizi	108	COMPETENZA/ CASSA	<p>Sono deducibili per competenza le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto/ampliamento (dedotte per ammortamento) - delle altre spese che l'OIC n. 24 inquadra tra gli oneri pluriennali <p>Rimangono deducibili per cassa le spese interamente deducibili nel periodo d'imposta, tra cui</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le spese di rappresentanza (nei limiti percentuali sui ricavi) inclusi gli omaggi, anche < €. 50 ✓ le spese di ricerca (di base o applicata) ✓ le spese di pubblicità. <p>Queste ultime non rientrano più nell'art. 108.</p>
Interessi di mora	Art. 109.c.7	CASSA	